



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2020 (punto N 1)

Proposta di legge

N 1

del 21/12/2020

Proponente

EUGENIO GIANI

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Nuova adozione della pdl "Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157-Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	pdl
B	Si	relazione illustrativa
C	Si	rtn
D	Si	testo a fronte
E	Si	scheda aiuti stato

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n) dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994) e in particolare l'articolo 33 (Vigilanza venatoria. Modifiche all'articolo 51 della l.r. 3/1994) che al comma 2 modifica la f) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 3/1994 dove dopo la frase "guardie venatorie volontari e" è stato aggiunto il termine "convenzionate";

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. U.0015324.26-08-2020) che segnala il contrasto della modifica introdotta all'articolo 51, comma 1, lettera f) della l.r. 3/1994 con l'articolo 27 della l. 157/1992 e l'intenzione di procedere al ricorso alla Corte Costituzionale per verificarne la legittimità costituzionale;

Preso atto, anche a seguito delle verifiche effettuate con gli uffici del Consiglio regionale, che la modifica all'articolo 51, comma 1, lettera f) della l.r. 3/1994 è stata introdotta per mero errore materiale;

Ritenuto necessario presentare urgentemente una proposta di legge per correggere l'errore e superare i rilievi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la proposta di legge regionale "Vigilanza venatoria. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") allegato A al presente atto;

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la proposta di legge n.14 del 18-09-2020 recante "Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Ritenuto opportuno, in conseguenza dell'avvio della nuova legislatura, procedere ad una nuova adozione della proposta di legge recante: ""Disposizioni in materia di vigilanza venatoria. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare la proposta di legge regionale “Vigilanza venatoria. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) allegato A al presente atto ed i relativi documenti a corredo: relazione illustrativa (allegato B), relazione tecnico-normativa (allegato C), testo coordinato (allegato D), scheda aiuti di Stato (Allegato E) disponendone l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 23.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI